

Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4.

Modifiche della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 "Norme sulla produzione, sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2
della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.

1. Alla fine dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

"La cessazione dell'attività va comunicata al Presidente della Giunta regionale."

Art. 2

Modifica dell'articolo 3
della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, come modificato dall'articolo 38, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:

"Art. 3 - Obblighi e prescrizioni.

1. I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo:

- 1) di fornire, su apposito modello, nel quadro di periodiche indagini campionarie, i dati relativi alle strutture e alle produzioni coltivate o commercializzate;
- 2) di tenere, per il materiale per il quale è richiesta la certificazione, un registro di carico e scarico vidimato dalla Giunta regionale;
- 3) di mettere in condizione visibile, per lotti, apposite etichette che precisano nome e sede della ditta produttrice, numero di autorizzazione e ogni altro elemento atto a identificare l'origine e la rispondenza varietale, limitatamente al materiale di cui al punto 2);
- 4) di notificare all'osservatorio per le malattie delle piante la comparsa, nelle rispettive aziende, di eventuali parassiti o malattie non conosciute o non controllabili con i correnti mezzi di lotta, capaci di compromettere la sanità delle coltivazioni;

- 5) di non porre in vendita e di non cedere ad alcun titolo materiale vegetale che presenti sintomi di infezione o infestazione."

Art. 3

Modifica dell'articolo 10
della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.

1. Al quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, le parole "e alla sospensione dell'autorizzazione" sono soppresse.

2. Al quinto comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, le parole "sospensione temporanea" sono soppresse.

3. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, le parole "e le sospensioni" sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gaetano Fontana ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 settembre 1994, n. 64/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 settembre 1994, dove ha acquisito il n. 475 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 5 ottobre 1994;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 novembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Guido Trento, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 1994, n. 13014;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 gennaio 1995, prot. n. 580/22420/1 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE.